



N° 337/03 Sent.
N° 1056/01 Cont.
N° 2525 Cron.
N° 559 Rep.

TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE UNICO DOTT.SSA MARIA TERESA ONORATO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1056/2001 R. G., riservata in decisione all'udienza
del 7 marzo 2003

TRA

Simione Anna, nata a Maranola di Formia il 29.07.1956 e residente in
Formia alla via Rotabile, n. 46, c.f. SMN NNA 56L69 D708K, elettivamente
domiciliata in Terracina alla via Roma, n. 127 (studio Avvocato F.
Serapiglia), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocato Cristiano
Pennacchia, giusta mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

INTESA BCI GESTIONE CREDITI S.p.A. (già INTESA GESTIONE
CREDITI S.p.A.), con sede in Milano alla via Andegari, n. 9, c.f.
000169760659, nella sua qualità di procuratore di INTESA BCI S.p.A., con
sede in Milano alla piazza Paolo Ferrari, n. 10, c.f. 00799960158, giusta
procura conferita con atto per notar Paola Donati di Milano del 14.06.2001,
rep. n. 1540, racc. n. 578, in persona del sig. Sacco Antonio, giusta procura
conferita con atto per notar Pierluigi Scalamogna di Abbiategrosso del
14.11.2001, rep. n. 18727, racc. n. 5145, rappresentata e difesa in giudizio
dall'Avvocato Antonio U. Petraglia, con studio in Roma alla via Aureliana,
n. 2 e con il medesimo elettivamente domiciliata in Terracina alla via G.

Antonelli, n. 8 presso lo studio dell'Avvocato Adelindo Maragoni, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: accertamento della nullità di clausole contrattuali

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE: "piaccia all'on. Giudice adito, *contrariis reiectis*, A) in via principale, dichiarare la nullità - per violazione della prescrizione inderogabile contenuta nel combinato disposto degli artt. 1815 I comma e 1284 III comma c.c. - delle clausole di cui alla lettera a) della voce "*in primo luogo*" ed agli artt. 3 e 4 della voce "*in secondo luogo*" dell'"atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata, consegna del capitale mutuato" a rogito del Notaio G. Fuccillo racc. n. 13767, rep. n. 42622; B) in subordine, dichiarare la nullità delle clausole indicate nel punto precedente per mancanza della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., nonché la vessatorietà ex artt. 1468 *bis* e segg. c.c. e la conseguente inefficacia delle stesse (1469 *quinquies* c.c.) determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; C) per l'effetto, dichiarare l'attrice tenuta a corrispondere alla banca convenuta esclusivamente gli interessi nella misura legale, ai sensi dell'art. 1284 III comma, ultimo periodo, c.c. e determinare l'esatto dare/avere tra le parti in base al ricalcolo effettuato dal C.T.U. dott. Gaetano Ruggiero, indicati nella risposta al quesito n. 1 contenuto alla pagina 2 della relazione peritale depositata in Cancelleria in data 30.01.2003; D) adottare gli opportuni e necessari provvedimenti riguardo ai tassi di interesse effettivamente applicati dall'istituto di credito convenuto nel corso del rapporto oggetto di causa che, secondo gli accertamenti compiuti dal C.T.U., oscillano da un minimo del 14,32% sino alla sproporzionatissima misura del 126,48% (risposta al quesito n. 2 contenuta nell'allegato n. 7, V colonna, dell'elaborato peritale), anche in relazione alle disposizioni contenute nella legge 7.03.1996, n. 108 (cd. *antiusura*); E) condannare la

convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avvocato Cristiano Pennacchia che si dichiara antistatario, avendo anticipato le prime e non percepito i secondi".

CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA: "contesta i risultati della C.T.U. in atti depositata e conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta ed a tutte quelle in atti verbalizzate, qui da intendere riportate e trascritte e ne chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo servizio postale, con spedizione del plico in data 16.10.2001, Simione Anna esponeva:

- di avere, con atto a rogito notar G. Fuccillo del 23.04.1992, racc. n. 13767, rep. n. 42622, stipulato in Terracina con la Banca Popolare di Terracina, in persona del dott. Cesare Marcello, procuratore speciale della CARIPLO, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, un contratto avente ad oggetto *"atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata"* il quale seguiva il contratto di mutuo del 13.03.1992, n. 42256/13666, ugualmente a rogito notar Fuccillo, tra le medesime parti, per il capitale di £. 60.000.000, rimborsabile per ammortizzazione in dieci anni;
- che l'istituto mutuante, come consentitogli dall'art. 2 del detto contratto, aveva fatto ricorso sui mercati internazionali alla provvista di YEN giapponese ai fini dell'erogazione della somma;
- che, da contratto (lettera a) della voce *"in primo luogo"*, il tasso di interesse semestrale del mutuo era costituito *"dal costo di detta provvista estera e dal margine di intermediazione a favore dell'Istituto e precisamente dalla somma di: a) 1/2 tasso interbancario (IBOR) offerto sulla piazza di Londra"*

arrotondato ad 1/16 superiore per depositi a sei mesi nella divisa della provvista, così come quotato nel sistema Dow Jones/Telerate alle ore 11 antimeridiane di Londra il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni periodo di interesse, maggiorato, di volta in volta, del compenso a fronte degli oneri per la commissione dovuta all'intermediaria estera e per l'acquisizione e la gestione della provvista, maggiorazione che fino al prossimo semestre è di punti 0,20. Il tutto ponderato per 365/360 o 366/360 negli anni bisestili. Ove, per qualsiasi causa, non fosse disponibile il tasso rilevato dal sistema Dow Jones/Telerate, sarà preso in considerazione l'analogo tasso quotato il medesimo giorno dall'intermediaria estera dell'Istituto mutuante per deposito di importo e durata pari a quello della provvista, arrotondato ad 1/16 superiore; b) punto 0,875 semestrali quale quota fissa di spettanza dell'Istituto";

- che per l'art. 3 della voce "in secondo luogo" del contratto di erogazione "la parte mutuataria potrà richiedere, in concomitanza con le scadenze semestrali e con un congruo preavviso di almeno quaranta giorni lavorativi che, a partire dal semestre successivo, venga meno l'indicizzazione a YEN giapponese, in tal caso l'Istituto applicherà, a suo insindacabile giudizio, le condizioni in tale epoca previste per le erogazioni dei mutui indicizzati alle eurolire o, in via alternativa, quelle dei mutui a tasso variabile finanziati con provviste obbligazionarie in lire italiane interne, riallineando, altresì, le scadenze delle rate residue";
- che le clausole di determinazione dell'interesse ultralegale sono nulle in quanto, richiamando elementi estrinseci e futuri al negozio, non individuabili, ma lasciati all'arbitrio del creditore, non soddisfano il requisito della forma scritta *ad substantiam* di cui all'art. 1284 c.c. e le predette sono altresì vessatorie ex artt. 1469 bis e segg. c.c. in quanto determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore, oltre a non essere specificatamente approvate per iscritto, a mente dell'art. 1341 c.c., con conseguente sostituzione dell'interesse come previsto in

misura ultralegale con quello di legge, a norma dell'art. 1284 III comma c.c., il tutto con restituzione di quanto illegittimamente corrisposto e ricalcolo delle rate ancora scadute, atteso l'avvenuto pagamento delle rate scadute fino al semestre novembre 1999.

Ciò posto, evocava in giudizio la BANCA INTESA S.p.A. affinché, in via principale, fosse dichiarata la nullità delle clausole dell'atto del 23.04.1992 di cui sopra perché in contrasto con l'art. 1284 II comma c.c.; in subordine perché le predette clausole fossero dichiarate vessatorie ai sensi degli art. 1469 *bis* e segg. c.c. e perché non specificamente approvate per iscritto, ex art. 1341 c.c.; indi, perché fosse accertato l'esatto dare/avere tra le parti, a seguito ricalcolo a mezzo C.T.U. tecnico-bancaria, con sostituzione *ope legis* del tasso ultralegale con il saggio di legge, con la condanna della banca alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme indebitamente percepite in forza delle clausole nulle, oltre al risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con il favore delle spese del giudizio, in favore del procuratore che rendeva la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..

Si costituiva la INTESA BCI GESTIONE CREDITI S.p.A. in persona del legale rappresentante, la quale, premessa la natura fondiaria del mutuo come convenuto in data 13.03.1992, con sovvenzione per l'importo di £. 60.000.000 e determinazione delle condizioni dell'interesse e della provvista, assumeva la esistenza, allo stato, di una rilevante morosità della parte mutuataria: per semestralità arretrate ed accessori al 17.01.2002: euro 20.488,37; per capitale residuo ed accessori alla medesima data euro 2.678,74, per il cui recupero riservava azione esecutiva.

Deduceva che il mutuo fondiario nella fattispecie erogato è un finanziamento del tipo indicizzato, sia perché il tasso di interesse a carico del mutuatario è determinato in base ad indici precostituiti, sia perché è un finanziamento in valuta: erogato in lire italiane, ma previa acquisizione

di provvista in valuta estera (YEN), ove la restituzione è ancorata al rapporto di cambio lira/YEN. Ricordata la giurisprudenza che si è espressa in termini di sufficiente determinatezza, ovvero determinabilità contrattuale e smentito ogni profilo vessatorio per il criterio di indicizzazione, sia per il difetto della predeterminazione unilaterale del credito che per l'intervento del notaio rogante nella stipula degli atti, attesa la natura aleatoria del contratto (similmente ai noti mutui in ECU), concludeva per il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto, il tutto con il favore delle spese del giudizio.

All'udienza di trattazione veniva concesso il termine per il deposito delle memorie di cui al V comma dell'art. 183 c.p.c..

L'istruzione procedeva con l'ammissione di C.T.U. tecnico-bancaria, demandata al dott. Gaetano Ruggiero.

All'udienza del 7 marzo 2003 il Giudice ammetteva le parti a concludere. All'esito, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente conviene qualificare il contratto in oggetto: trattasi di mutuo fondiario ascrivibile alla categoria dei finanziamenti cosiddetti indicizzati, per i quali, cioè, il tasso di interesse è determinato sulla base di indici ovvero parametri, ed in valuta, in quanto è stato erogato in lire, ma la provvista è stata acquisita in moneta estera (YEN giapponese), laddove la restituzione alle scadenze si attua con riferimento al rapporto di cambio lira/YEN.

Le censure al detto contratto hanno riguardato proprio le clausole relative agli interessi, per violazione degli artt. 1284 II comma c.c., 1341, c.c., 1469 bis e segg. c.c. e 1815, I e II comma c.c..

Conviene rammentare che il contratto data anno 1992 (esattamente 13.03.1992 il mutuo e 23.04.1992 l'erogazione).

Effettivamente il consulente nominato ha accertato che l'istituto bancario convenuto, nel corso del rapporto, ha applicato interessi variabili tra un minimo pari al 14,32%, fino ad un massimo del 126,48%: interessi senz'altro superiori rispetto ai tassi soglia di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108.

Tuttavia, giova rammentare la disposizione di cui al I comma dell'art. 1 del d.l. del 29.12.2000, n. 394, convertito nella legge 28.02.2001, n. 24, secondo la quale *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 II comma c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento della loro pattuizione"*, norma interpretativa, ad efficacia retroattiva, passata indenne al vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 29 del 14-25.02.2002), la quale ha accolto un indirizzo, invero affatto univoco, già formatosi nella giurisprudenza di merito (Tribunale Roma, 10.07.1998; idem 7.09.1998; Tribunale Salerno, 27.07.1998; Tribunale Venezia 20.09.1999; Tribunale Lecce 11.11.1999).

Per gli interessi pattuiti in epoca antecedente alla legge nota come "antiusura", perché si verta in ipotesi di reato in contratto, con le note conseguenze legali per il caso di interessi illecitamente convenuti e pretesi, occorre che sia verificata l'integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 644 c.p. che, a sua volta, postula, oltre alla misura elevata dei tassi, l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno.

Orbene, della dimostrazione della ricorrenza in concreto di questo profilo era certamente, sulla base delle note disposizioni in tema di ripartizione dei carichi probatori, onerata la parte attrice che, invero, non vi ha provveduto, con la conseguenza che questa doglianza non può essere accolta e neppure quella, consequenziale, di adozione dei provvedimenti opportuni di cui all'art. 331 IV comma c.p.p..

Giova esaminare la doglianza relativa alla assunta violazione degli artt. 1469 bis e segg. c.c. in tema dei contratti dei consumatori, come inseriti con legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Piuttosto che la presenza del notaio - di per sé non dirimente nel senso dell'esclusione di qualsivoglia abusività in danno del contraente certamente più debole del negozio, per una pretesa presunzione di bilateralità nel contratto in oggetto, assicurata dalla sola rogazione da pubblico ufficiale (Tribunale Venezia, 17.05.2000) - osta all'invocazione delle invocate disposizioni il loro carattere non retroattivo (sul punto specifico cfr. Cassazione civile sez. III, 24 luglio 2001, ord. n. 10086, Cass. civ. III sez., 18.07.2002, n. 10436).

Ne consegue che neppure questo profilo di censura merita accoglimento.

Quanto alla nullità per difetto della specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 c.c., merita considerare che secondo recente pronunciato della Suprema Corte di Cassazione "la clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel comma II", sebbene "l'interpretazione estensiva delle relative categorie non può ritenersi incompatibile con tale tassatività, purché l'ipotesi non prevista in detta norma sia accomunata a quelle espressamente contemplate dalla medesima *ratio*, cioè dall'esigenza di tutela del contraente per adesione in situazioni per lui particolarmente sfavorevoli" (Cassazione civile sez. II, 23 novembre 2001, n. 14912, idem Tribunale Venezia, 17 maggio 2000; Cassazione civile sez. I, 20 aprile 1994, n. 3764; Cassazione civile sez. I, 3 aprile 1991 n. 3475,).

La domanda è, viceversa, fondata e meritevole di accoglimento per quanto lamentato circa il difetto della forma scritta *ad substantiam*

prescritta dall'art. 1284 III comma c.c. (oltre che, per quanto attiene il mutuo, dall'art. 1815 I comma c.c.) in tema di fissazione degli interessi in misura ultralegale.

È nota la teoria dottrinaria della invalidità della *relatio* nei negozi formali, con le implicazioni in merito alla convenzione di interessi determinati sulla base di rinvii recettizi ad elementi estrinseci al negozio per violazione del requisito della forma scritta.

E tuttavia, effettivamente, come sostenuto dalla parte convenuta, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha inteso la menzionata norma non già nel senso che il documento debba contenere l'esatta indicazione in cifra numerica del tasso convenuto tra le parti, stante la sufficienza del richiamo, operato per iscritto, a criteri prestabiliti od a elementi estrinseci certamente individuabili i quali consentano la determinazione concreta del tasso, una volta che si acquisisca la conoscenza dell'ammontare del criterio o dell'elemento, stante l'equiparazione per via legale della determinabilità alla determinatezza dell'oggetto, al fine della validità del negozio (art. 1346 c.c.; sul punto, *ex multis* Cassazione civile 21.06.2002, n. 9080; Cassazione civile sez. I, 1 febbraio 2002, n. 1287; Cassazione civile sez. I, 23 giugno 1998, n. 6247; Cassazione civile sez. I, 3 aprile 1991 n. 3475).

Ciò che, tuttavia, è ineludibile ed imprescindibile affinché possa ritenersi soddisfatta la suddetta condizione è che i criteri pattuiti siano prevedibili ed obiettivamente rilevabili, all'esito di un giudizio di conoscenza esigibile e fondato sull'accertamento di dati di generale applicazione e vincolatività (com'è, emblematicamente, nel caso del sillogismo numerico). Questo il principio desumibile, oltre che dalle disposizioni codicistiche, certamente dalla recente legislazione in materia bancaria, tra cui, *in primis*, la disciplina tutta dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria, del 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel T.U. 1° settembre 1993 n. 385.

La convenzione di interessi in misura ultralegale, dunque, è valida e vincolante le parti alla luce dell'art. 1284 comma III c.c. anche qualora il patto scritto non indichi specificamente il maggior saggio, bensì offra un criterio di determinabilità *per relationem*, mediante il rinvio a dati estrinseci al contratto che siano, a loro volta, sia individuabili con sicurezza, sia sottratti all'arbitrio del creditore.

Orbene, va verificato se le clausole oggetto di doglianza rispondano ai criteri dei quali si è detto.

La risposta non può che essere negativa.

Ciò dicasi non già per l'ipotesi - per così dire fisiologica - del rilevamento del tasso nella misura di "½ tasso interbancario (IBOR) offerto sulla piazza di Londra arrotondato ad 1/16 superiore per depositi a sei mesi nella divisa della provvista, così come quotato nel sistema Dow Jones/Telerate alle ore 11 antimeridiane di Londra il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni periodo di interesse, maggiorato, di volta in volta, del compenso a fronte degli oneri per la commissione dovuta all'intermediaria estera e per l'acquisizione e la gestione della provvista, maggiorazione che fino al prossimo semestre è di punti 0,20. Il tutto ponderato per 365/360 o 366/360 negli anni bisestili", bensì per l'ipotesi subordinata, per il caso in cui ciò non dovesse essere possibile.

Invero, per questo caso - per il quale sarebbe anche da intendere l'ambito di applicazione (ipotesi di mancata rilevazione del tasso IBOR o, semplicemente, mancata disponibilità del dato per inefficienze legate al sistema interbancario: fattispecie plurime e non previste, come confermato dal tenore della clausola di cui al successivo art. 4: "*se per cause che influenzano il mercato in generale od in conseguenza di provvedimenti delle autorità o per altre cause non vi sia disponibilità di provvista in yen giapponese o in eurolire, risultando il mutuo indicizzato ad una o all'altra di tali divise, ovvero nel caso in cui non sussistano mezzi adeguati ed opportuni per accertare il tasso d'interesse ai fini del mantenimento del mutuo ...*") - ha vigore la seconda

parte della clausola, a mente della quale "ove, per qualsiasi causa, non fosse disponibile il tasso rilevato dal sistema Dow Jones/Telerate, sarà preso in considerazione l'analogo tasso quotato il medesimo giorno dall'intermediaria estera dell'Istituto mutuante per deposito di importo e durata pari a quello della provvista, arrotondato ad 1/16 superiore".

A ben vedere, il parametro subordinato non è né certo, né determinato, né in alcun modo determinabile, essendo rimesso alla quotazione dell'intermediaria estera della banca convenuta, ossia alla disponibilità di un soggetto terzo, il quale dovrà - a sua volta - applicare i tassi di un deposito omologo a quello di cui alla provvista prescelta, senza certezza alcuna di esistenza di detto omologo e di conoscibilità della variazione dei tassi del medesimo, formati su una piazza regolamentata in maniera differente che non quella dell'originario riferimento ed appartenente al mercato internazionale.

L'ostica determinabilità della misura in concreto dell'interesse di volta in volta applicato è provata anche dalle difficoltà nelle quali è incorso lo stesso consulente dell'Ufficio, il quale nelle conclusioni, ha testualmente affermato: "il ricalcolo degli interessi applicati al mutuo nel corso del rapporto è risultato oggettivamente difficoltoso considerando che i criteri sono difficilmente reperibili e di complicata elaborazione".

Per non dire della (solo apparente) facoltà concessa alla parte mutuataria di far venire meno l'indicizzazione in YEN giapponesi, nel qual caso "l'Istituto applicherà, a suo insindacabile giudizio, le condizioni in tale epoca previste per le erogazioni dei mutui indicizzati alle eurolire o, in via alternativa, quelle dei mutui a tasso variabile finanziati con provviste obbligazionarie in lire italiane interne, riallineando, altresì, le scadenze delle rate residue".

Invero, l'esercizio del diritto potestativo della parte mutuataria consentirebbe alla controparte di applicare le condizioni del contratto in eurolire od in valuta interna che siano le preferite dalla banca in quel

periodo, senza profili aleatori, atteso che la specificazione diventa, a fronte dell'altrui opzione, discrezionale ed insindacabile.

Ne consegue che va pronunciata la nullità delle impugnate clausole contrattuali.

Alla regolamentazione pattizia degli interessi deve, dunque, essere sostituita quella legale.

Il consulente ha, infatti, nuovamente quantificato il credito dell'istituto mutuante, facendo applicazione del tasso in misura legale. Dopo avere detratto i versamenti effettuati dalla mutuataria, ha indi computato il debito residuo a carico di quest'ultima: esso ammonta, al 10.05.2002, ad euro 1.028,84.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; esse vanno distratte in favore del procuratore antistatario.

Le spese della consulenza vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.

Con provvisoria esecuzione come per Legge.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Simione Anna avverso la INTESA BCI GESTIONE CREDITI S.p.A. (già INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A.), nella sua qualità di procuratore di INTESA BCI S.p.A., nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così decide:

- in accoglimento della proposta domanda, dichiara la nullità delle clausole del contratto di mutuo del 13.03.1992, n. 42256/13666 a rogito notar Fuccillo e del successivo atto a rogito notar G. Fuccillo del 23.04.1992, racc. n. 13767, rep. n. 42622, stipulato in Terracina con la Banca Popolare di Terracina, in persona del dott. Cesare Marcello, procuratore speciale della CARIPLO, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, un contratto avente ad oggetto "atto di quietanza

con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata", per violazione dell'art. 1284 ultimo comma c.c.;

- dichiara che la somma da restituire in base al predetto mutuo da Simione Anna ammonta ad euro 1.028,84;
- condanna la INTESA BCI GESTIONE CREDITI S.p.A. (già INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A.), nella sua qualità di procuratore di INTESA BCI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere in favore di Simione Anna le spese della presente procedura che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per spese, euro 1.000,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorario di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarre in favore del procuratore Avvocato Cristiano Pennacchia che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese ella C.T.U. come liquidate in favore del dott. Ruggiero con decreto del 31 gennaio 2003.


Con provvisoria esecuzione *ex lege*.

Così deciso in Terracina, li 13 giugno 2003

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE C/I
Dott.ssa Maria A. Sposito

dott.ssa Maria Teresa Onorato



TRIBUNALE ORDINARIO
DI LATINA

Sezione Distaccata di Terracina

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Terracina

13 GIU. 2003

IL CANCELLIERE C/I
Dott.ssa Maria A. Sposito

